



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE V CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.sa Claudia Turco Presidente

dr.sa Emanuela Piazza Giudice

dr.sa Claudia Spiga Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6720 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente

TRA

Miragliotta Calogero Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Natale
Bonfiglio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo
Comandè a Palermo via Caltanissetta n.2/D.

attore

CONTRO

Antico Emilia, rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avv. Massi-
miliano Fabio, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Carlo
Cucina a Palermo via Gen. C.A. Dalla Chiesa n.40.

convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da
note depositate all'udienza cartolare del 6.10.2022, della quale è stata di-
cposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.h)
DL18/20.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO





Con atto di citazione regolarmente notificato in data 27.05.2020, Miragliotta Calogero Salvatore ha agito nei confronti di Antico Emilia, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a rientrare nella titolarità del 50% del capitale sociale della MAS Immobiliare srl, formalmente intestato alla Antico e la condanna di quest'ultima al trasferimento delle relative quote.

Ha dedotto, altresì, che la Antico, contravvenendo alle direttive impartite dal fiduciante e assumendo di essere l'effettiva titolare del 50% del capitale sociale della società, aveva agito in via cautelare dinanzi a questo Tribunale per la tutela del suo asserito diritto di accesso agli atti della MAS Immobiliare srl, sicchè con provvedimento emesso in data 27.02.2020 il Tribunale di Palermo aveva ordinato alla società, malgrado l'opposizione della stessa, di consentire alla Antico di visionare ed estrarre copia degli atti richiesti.

Indi, ha chiesto accertarsi la violazione da parte della Antico delle direttive impartite dal socio fiduciante e conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto della fiduciaria di accedere agli atti della società, con vittoria delle spese.

Costituitasi la Antico ha preliminarmente eccepito la disintegrità del contraddittorio nei confronti della società MAS Immobiliare, rispetto alla quale il Miragliotta pretende accertarsi la propria qualità di socio. Ha contestato l'esistenza di un patto fiduciario con il Miragliotta, affermando, invece, di essere l'effettiva titolare delle quote per averle acquistate con denaro proprio fin dalla costituzione della società. Ha ulteriormente dedotto che la società si è rifiutata di consentirle l'accesso agli atti, nonostante le ordinanze cautelari emesse da questo Tribunale nelle date 27.02.2020 (proc. n.r.g. 16418/19) e 01.12.2020 (proc. n.r.g.12486/20).

Indi ha chiesto rigettarsi tutte le domande proposte dal Miragliotta, ec-





cependone in ogni caso la prescrizione per decorso del termine decennale dalla data di costituzione della società.

Alla prima udienza di comparizione, a fronte della detta eccezione di prescrizione, l'attore in subordine ha proposto la domanda di ripetizione dell'indebito della somma complessiva di euro 206.785,00, che lo stesso assume di avere versato nelle casse della MAS Immobiliare, di cui euro 20.000,00 a titolo di sottoscrizione di capitale ed euro 186.785,00 per anticipo socio, oltre interessi legali.

La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste, indi è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.190 cpc, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.83 comma 7 lett.h) DL18/20.

Così brevemente ricostruiti i termini della vicenda, preliminarmente osserva il Tribunale che il presente giudizio non costituisce la prosecuzione del giudizio cautelare (proc. n.r.g. 16418/19), incoato dalla Antico a tutela del suo preteso diritto di accesso agli atti della Mas Immobiliare.

Ed invero, va innanzi tutto osservato che dopo la novella del 2005 (legge 80/2005), il vincolo di strumentalità che tradizionalmente condizionava l'efficacia dei provvedimenti d'urgenza all'instaurazione del successivo giudizio di merito nel termine perentorio stabilito dalla legge si è fortemente attenuato, con la conseguenza che il provvedimento d'urgenza, quando ha effetti anticipatori della eventuale pronuncia di merito, mantiene la propria efficacia indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito, che a seguito della riforma è infatti divenuto eventuale.

Deve inoltre rilevarsi che in quella sede (cautelare), seppure il Miragliotta fosse intervenuto anche in proprio (oltre che n.q. di amministratore della MAS), opponendo la sua presunta qualità di socio fiduciante per





impedire l'esercizio del diritto di accesso agli atti della società richiesto dalla Antico, tuttavia, non rivestiva la veste di parte necessaria del procedimento, vertente quello piuttosto tra la Antico e la società.

L'eventuale giudizio di merito rispetto al detto procedimento cautelare, quindi, avrebbe potuto essere introdotto o dalla stessa Antico (ricorrente nel giudizio cautelare), o dalla Mas Immobiliare in persona del suo amministratore (resistente nel cautelare).

La circostanza, invece, che in questa sede il Miragliotta abbia agito esclusivamente in proprio, senza spendere la sua qualità di amministratore della MAS Immobiliare, induce a ritenere che si tratti di un giudizio autonomo e distinto rispetto al precedente cautelare celebratosi tra la Antico e la società.

Del resto, il Miragliotta nella sua presunta veste di socio fiduciante non potrebbe giammai opporsi all'esercizio del diritto di accesso agli atti che la Antico ha preteso esercitare spendendo la sua qualità di socio, potendo al più agire (come ha fatto), lamentando l'inadempimento dell'asserito *pactum fiduciae* e chiedendo la restituzione delle quote.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, occorre tenere distinto il rapporto esterno tra il socio e la società, nei cui confronti il socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, dal rapporto interno tra fiduciante e fiduciario (Cass. Civile n. 5507/2016).

Ciò posto, dunque, l'oggetto del presente giudizio va limitato all'accertamento della intestazione fiduciaria del 50% delle quote della MAS Immobiliare in capo alla Antico e all'eventuale obbligo alla restituzione in favore del Miragliotta che assume esserne l'effettivo titolare.

Ogni altra censura all'ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale a tutela del diritto della Antico (quale socia) di accedere agli atti sociali, e la conseguente domanda proposta dall'attore volta ad ottenere la cadu-





cazione degli effetti della detta ordinanza cautelare devono, quindi, dichiararsi inammissibili in questo giudizio.

Così qualificata la domanda, va affermata la competenza di questa sezione specializzata in materia di impresa, rientrando la controversia tra le materie indicate dall'art. 3 d. l.gs. 168/03, così come sostituito dall'art. 2 d. l. 1/12 (cfr. Cass. sez. 6-3 ord. n. 21910/14 che, nel ravvisare la competenza delle SSI a decidere sulle controversie aventi ad oggetto l'adempimento del credito, ceduto a un terzo, relativo al pagamento del prezzo di trasferimento di quote, ha affermato che: *“in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative "ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto”*).

Né può rilevare la circostanza che la società non sia stata convenuta nel presente giudizio.

Ed invero, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario della società, poiché - come detto -, la controversia attiene esclusivamente al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace “inter partes” in virtù dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l'oggetto del negozio e non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione. A loro volta, gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda sono destinati ad esaurirsi nel rapporto interno tra le parti, non comportando l'automatica sostituzione dell'attore alla convenuta nella titolarità della medesima partecipazione, ma solo il trasferimento di quest'ultima o la condanna del fiduciario a restituirla alla fiduciante





(Cassazione Civile, Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11226).

Nessuna rilevanza assume, inoltre, la presenza nello statuto della società della clausola arbitrale di cui all'art. 27 che devolve ad un unico arbitro *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti...”*.

La controversia in esame, infatti, non riguarda il rapporto sociale, ma solo quello interno tra fiduciante e fiduciario, che costituisce il titolo della domanda proposta dall'attore e rispetto al quale il rapporto sociale si configura come un mero presupposto, estraneo alla materia del contendere, e quindi inidoneo a giustificare la riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri (v. in un caso analogo Corte di Cassazione 22903/2019).

Risolte le questioni preliminari, osserva il Tribunale che l'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente (in genere di natura obbligatoria), tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venire meno del rapporto fiduciario (cfr. Cass. Civile n. 5507/2016).

In particolare, l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie genera una separazione, in ordine al bene amministrato, tra la situazione di *“proprietà sostanziale”* (che resta in capo al fiduciante) e l'*“intestazione”* o *“proprietà formale”* (che ricade in capo al fiduciario).





In altre parole, nei rapporti esterni e rispetto alla società, socio reale deve considerarsi il soggetto fiduciario, che risulterà l'intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae assume efficacia soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario (Tribunale di Milano, Sez. spec. in materia di imprese, 21/07/2015).

Ebbene, tale contratto secondo la giurisprudenza prevalente si inquadra nell'art. 1376 c.c. (contratto con effetti reali), in cui il trasferimento della proprietà è solo strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni (Cassazione 11226/21).

Dovendo, quindi, procedersi all'accertamento (o all'adempimento) di un negozio fiduciario, e non della ricorrenza di una fattispecie di simulazione relativa, in materia di prova non si applicano le disposizioni degli artt. 2721 e 2722 cod. civ., giacché il "pactum fiduciae" non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio - operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario - né si applicano le disposizioni dell'art. 2725 cod. civ., trattandosi di negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta".

Ora, nella specie, all'esito dell'istruttoria espletata, l'assunto dell'attore di essere l'intestatario effettivo del 50% delle quote della MAS Immobiliare solo formalmente intestate alla convenuta è rimasto privo di riscontro probatorio. Il Miragliotta, infatti, ha soltanto allegato, senza provare, che la provvista per il versamento della quota di pertinenza della Antico sarebbe stata dallo stesso approntata.

Né a tal fine sarebbe stato sufficiente acquisire le distinte di bonifico per dimostrare quanto asserito, atteso che essendo stato detto bonifico ef-





fettuato dal conto intestato alla Antico, a nulla rileva individuare esattamente il soggetto che lo avrebbe ordinato. Piuttosto il Miragliotta avrebbe dovuto provare che la provvista provenisse da un suo conto, circostanza che non è stata neppure dedotta, né tanto meno dimostrata. Di contro, invece, è stato dimostrato che il capitale sociale fissato dall'art. 5 dell'atto costitutivo in euro 40.000,00 è stato sottoscritto in parti uguali dalle due socie (Antico, Scaffidi) ed è stato versato interamente nelle casse sociali, secondo le seguenti modalità: euro 10.000,00 sono stati versati in banca ed il restante 75% (settantacinque per cento) del capitale, pari ad euro 30.000,00 era già stato versato nelle casse sociali.

La convenuta, inoltre, ha allegato le ricevute dei bonifici dalla stessa effettuati in favore della società a titolo di anticipo socio, così dimostrando di essere la socia effettiva della MAS Immobiliare.

Neppure le prove testimoniali assunte depongono per l'esistenza di un *pactum fiduciae* tra le parti.

Ed infatti, deve essere innanzi tutto evidenziato che le odierne parti sono state legate da un rapporto di coniugio fin dal 1989, successivamente incrinatosi e sfociato nella separazione avviata con ricorso del gennaio 2018; è circostanza incontestata, inoltre, che le parti hanno costituito, in costanza di matrimonio, diverse società immobiliari.

In particolare, poi la Antico e la Scaffidi (quest'ultima moglie del Miragliotta Giuseppe, figlio dell'attore nato da un precedente matrimonio), in data 31.03.2008 hanno costituito la MAS Immobiliare, il cui amministratore unico è sempre stato lo stesso Miragliotta.

E' evidente, quindi, che le parti, almeno fino alla data della separazione, hanno condiviso anche le scelte relative ai diversi affari economici familiari, gestendo indifferentemente i beni dei quali ciascuno di essi era tito-





lare.

Tale particolare legame affettivo pregresso, unito alla circostanza che il Miragliotta ricopriva la carica di amministratore unico della MAS Immobiliare, basta a spiegare, poi, sia la presenza dell'attore alle assemblee della detta società (come dichiarato dai testimoni), sia la sottoscrizione da parte di questo dei relativi bilanci.

Non giova all'attore la circostanza riferita dai testimoni dallo stesso adottata, secondo cui la Antico non sarebbe stata mai convocata alle assemblee della MAS, né vi avrebbe preso parte, atteso che tali dichiarazioni, lungi dal dimostrare l'esistenza di un *pactum fiduciae* tra le parti, attestano, invece, che la Antico aveva riposto piena fiducia nel Miragliotta, al quale aveva addirittura delegato la partecipazione alle assemblee della società. Senonché, incrinatosi il rapporto coniugale, la Antico non ha inteso più delegare al Miragliotta la gestione delle sue quote e ha quindi, preteso di accedere alla documentazione sociale al fine di averne piena contezza.

Peraltro, lo stesso attore fin dall'atto introduttivo ha affermato di avere approvato i bilanci della MAS Immobiliare, spendendo il nome della moglie, Antico Emilia (v. pag. 10 atto di citazione).

Invero, per dimostrare l'esistenza di una intestazione fiduciaria sarebbe stato necessario provare, invece, che la Antico avesse esercitato i diritti connessi alla qualità di socio, in esecuzione delle direttive impartite dal Miragliotta, circostanza questa rimasta indimostrata.

Come ha affermato la Suprema Corte, infatti, l'intestatario fiduciario delle quote viene ad assumere una posizione di interlocutore esclusivo della società di riferimento, e come tale titolare dei diritti connessi a tale qualità, seppure esercitati in virtù del rapporto fiduciario col socio fiduciante (Cassazione 19161/07).





Di nessuna rilevanza, infine, è la nota datata 30.09.2019 invocata dall'attore per dimostrare che, in quanto socio fiduciante, avrebbe impartito alla Antico le direttive relative all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di socio, impendendo alla stessa di accedere agli atti della società. Ed infatti, tale nota innanzi tutto è successiva alla richiesta della Antico di accesso agli atti della società (v. pec del 22.07.2019), sicchè non vale in alcun modo a dimostrare i poteri di direzione del socio fiduciante; inoltre, essa contiene il mero rifiuto che la società, in persona dello stesso Miragliotta n.q. di amministratore unico, ha opposto alla richiesta della Antico di accesso agli atti.

Il Miragliotta, invero, ha confuso i due ruoli: quello di amministratore della società e quello di presunto socio fiduciante, pretendendo di dimostrare il proprio potere di supremazia quale socio effettivo, mediante l'opposizione di un rifiuto immotivato, espresso nella veste di amministratore della società, alla richiesta legittima della Antico di consultazione dei libri sociali.

Ed infatti, anche a volere accogliere la tesi dell'attore, secondo cui la convenuta sarebbe una mera socia fiduciaria, la stessa sarebbe stata l'unico soggetto legittimato all'esercizio dei diritti connessi alla qualità formale di socio, ivi compreso quindi il diritto di consultazione dei libri sociali. Sarebbe stato onere del socio fiduciante dimostrare che l'esercizio di tale diritto sarebbe avvenuto in violazione del *pactum fiduciae*, circostanza questa rimasta del tutto priva di riscontro probatorio.

Nessun'altra condotta inadempiente, peraltro, è stata contestata dall'attore (presunto fiduciante) alla convenuta (presunta fiduciaria), sicchè difetta in ogni caso il presupposto del presunto inadempimento del *pactum fiduciae*, la cui stessa esistenza, come sopra detto, è rimasta comunque indimostrata.





La domanda principale, quindi, proposta dal Miragliotta è risultata del tutto infondata e va respinta.

Ne consegue l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione opposta dall'Antico alla contrapposta domanda di restituzione delle quote avanzata dal Miragliotta, e con questa resta assorbita anche la domanda di ripetizione dell'indebito della somma complessiva di euro 206.785,00, proposta dall'attore alla prima udienza di comparizione in via subordinata all'eventuale accoglimento della detta eccezione di prescrizione.

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 11.230,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

dichiara inammissibile la domanda di caducazione dell'ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale in data 28.02.2020.

Rigetta le domande proposte da Miragliotta Calogero Salvatore con atto del 27.05.2020.

Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in complessivi euro 11.230,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Così deciso a Palermo in data 31.03.2023

Il Giudice

Il Presidente

Emanuela Piazza

Claudia Turco

